

Allegato "A" all'atto in data 25-2-2016 n. 36/19 rep.

## **STATUTO**

### **NOME - DURATA - OGGETTO - SEDE SOCIALE**

#### **Art. 1**

1. E' costituita la Società per Azioni denominata  
"FERROVIENORD Società per Azioni".

#### **Art. 2**

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2070.
2. In caso di proroga del termine, i soci che non hanno concorso alla relativa approvazione non hanno diritto a recedere.

#### **Art. 3**

1. La Società ha per oggetto:
  - la assunzione di concessioni e licenze per la costruzione e l'esercizio di linee di pubblici trasporti ferroviari, nonché il rilievo delle stesse;
  - l'esercizio del trasporto pubblico locale;
  - l'esercizio del trasporto ferroviario merci;
  - tutti i servizi connessi all'attività di gestore dell'infrastruttura e gestore di stazione, ivi inclusi i servizi di commercializzazione di titoli di viaggio, la locazione di impianti ferroviari e scali merci;
  - lo sfruttamento diretto o indiretto per finalità proprie, ovvero di terzi, mediante affidamento a società facenti parte del gruppo Ferrovie Nord Milano, delle massicciate ferroviarie e relativi sedimi ai fini della posa e gestione dei cavi, compresi quelli a fibre ottiche;
  - l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale, altre prestazioni accessorie, sussidiarie o strumentali, il tutto nell'ambito del settore dei trasporti, delle telecomunicazioni ed immobiliare, con le modalità e nei limiti consentiti dalla legge, il tutto per finalità proprie, ovvero di terzi in coerenza con le finalità del gruppo Ferrovie Nord Milano e così in coordinamento con l'attività delle altre società del gruppo medesimo;
  - l'acquisizione e il noleggio di materiale rotabile per servizi ferroviari;
  - la valorizzazione del patrimonio anche storico della ferrovia.
  - lo sviluppo e la gestione di servizi di mobilità sostenibile e car sharing, anche mediante l'impiego di veicoli a basso o nullo impatto ambientale;
2. Ai fini di cui sopra, la Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale, con la precisazione che l'attività finanziaria non forma oggetto dell'attività propria dell'impresa e potrà quindi essere svolta solo in via meramente accessoria e strumentale alla attività principale, comunque non nei confronti del pubblico. Ai soli fini della realizzazione dei suindicati prevalenti oggetti e, perciò, in via del tutto strumentale ai medesimi, la Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende aventi oggetto analogo od affine al proprio, anche in sede di loro costituzione, nonché prestare avalli, fidejussioni, garanzie anche reali per obbligazioni assunte anche da terzi, escluso - per tali ambiti di attività - ogni rapporto con il pubblico.

#### **Art. 4**

1. La Società ha sede in Milano.

### **CAPITALE SOCIALE**

#### **Art. 5**

1. Il capitale sociale è di Euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquan-

tamila virgola zerozero) diviso in n. 5.250.000 (cinquemilioniduecentocinquantamila) azioni del valore nominale di 1 (un) Euro ciascuna.

#### **Art. 6**

1. Si applica nei confronti dei sottoscrittori in mora nel versamento delle somme dovute, il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

#### **Art. 7**

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dai rispettivi libri sociali. Ogni variazione dovrà essere comunicata alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 8**

1. In caso di alienazione delle azioni per atto fra vivi, spetterà ai soci il diritto di prelazione nell'acquisto in proporzione alle azioni possedute.

2. A tal fine, il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando la quantità delle azioni che intende cedere, il valore attribuito loro o il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e tutte le condizioni contrattuali del trasferimento.

3. La prelazione dovrà essere esercitata mediante invio a tutti i Soci, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della lettera di cui al comma precedente, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale lettera il socio dovrà precisare se egli intende o pur no esercitare la prelazione anche relativamente a quella parte delle azioni di cui è proposta l'alienazione per cui altro socio non la eserciti.

4. Il mancato rispetto del termine di 60 giorni implica automaticamente il venir meno del diritto di prelazione.

#### **Art. 9**

1. Se venga deliberata la emissione di obbligazioni non convertibili, il Consiglio di Amministrazione determina le condizioni, i termini e i modi dell'emissione.

### **RAPPRESENTANZA SOCIALE**

#### **Art. 10**

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società, anche in giudizio.

2. In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza legale e in giudizio spetta al Vice Presidente.

3. I poteri di rappresentanza dei Consiglieri Delegati sono regolati dall'art. 21.

### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 11**

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

2. Essa sarà tenuta nella sede della Società, o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché situato nel territorio della Repubblica Italiana.

3. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. Si applica l'art. 2367 C.C.

#### **Art. 12**

1. L'Assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione deve essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. Nello stesso avviso può essere fissata la data della seconda adunanza.

#### **Art. 13**

1. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione in Assemblea del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il preventivo deposito dello stesso presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea riunita ai sensi dell'art. 2366 comma quarto C.C.) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

#### **Art. 14**

1. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

#### **Art. 15**

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### **Art. 16**

1. Salvo quanto previsto al successivo comma 2., l'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera sempre con le maggioranze stabilite dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sempre con il voto di più della metà del capitale sociale, fermo ogni maggior quorum previsto dalla legge.

#### **Art. 17**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di sua assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

2. Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

#### **Art. 18**

1. I soci potranno effettuare nei confronti della Società versamenti in conto

capitale o a fondo perduto, nonché finanziamenti a titolo oneroso o gratuito nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

2. I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti, secondo quanto previsto dalla delibera di aumento del capitale sociale.

## **AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 19**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, secondo determinazione dell'Assemblea che provvede alla nomina.

La nomina e la sostituzione (sia in sede di cooptazione che di assemblea che delibera ex art. 2386 cod. civ.) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga, per il primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. 251/2012, almeno 1/5 dei componenti e, per i successivi due mandati, almeno 1/3 dei componenti dell'organo di amministrazione; il tutto in osservanza delle previsioni di cui alla L. 120/2011 ed al D.P.R. 251/2012.

2. Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dalla Assemblea all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Consiglio è convocato per iniziativa del Presidente o quando al medesimo ne facciano richiesta scritta almeno due membri.

4. La convocazione viene effettuata con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione delle materie da trattare, del luogo, giorno ed ora dell'adunanza.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

### **Art. 20**

1. Ai componenti l'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

2. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato. I compensi degli amministratori possono essere costituiti, in tutto o in parte, da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

3. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazio-

ne di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge.

#### **Art. 21**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente e può nominare uno oppure due Vice Presidenti, ove non abbia provveduto l'Assemblea. La nomina di due Vice Presidenti è prevista solo nel caso di un numero di Consiglieri superiore a 5.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, nei limiti di legge; può inoltre nominare uno o più direttori generali, determinandone funzioni e poteri.
3. In caso di nomina di due Vice Presidenti, spetta al Consiglio di Amministrazione individuare a quale fra essi, in caso assenza o impedimento del Presidente, spetta la legale rappresentanza della Società in conformità all'articolo 10 del presente Statuto. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente sopra individuato, la rappresentanza legale spetta all'altro Vice Presidente.
4. La rappresentanza legale spetta anche, nei limiti dei poteri loro delegati, al o ai consiglieri delegati.
5. In caso di nomina, al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina, spetta la rappresentanza della Società.

#### **Art. 22**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. E' però necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica per le seguenti delibere:
  - nomina di Consiglieri Delegati e di Direttori Generali, nonchè determinazione delle rispettive deleghe, poteri, funzioni comprese quelle del Presidente;
  - cooptazione di Consiglieri in sostituzione dei membri cessati dalla carica ai sensi del primo comma dell'art. 2386 C.C.

#### **Art. 23**

1. La gestione della Società spetta esclusivamente all'organo amministrativo il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria nei casi previsti dal successivo comma 2 del presente articolo.
2. L'organo amministrativo dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del codice civile, per poter procedere al compimento delle seguenti operazioni:
  - acquisti e alienazioni di diritti reali su beni immobili (diversi da quelli da acquistare ai fini della gestione ferroviaria) eccedenti l'importo di 500 mila Euro;
  - acquisto e alienazione di diritti su aziende e rami d'aziende;
  - acquisti e alienazioni di partecipazioni societarie;
  - prestazione di garanzie per obbligazioni di terzi.

#### **Art. 24**

1. La cessazione degli Amministratori e la loro sostituzione sono regolate dalla legge, con il rispetto, quanto alla sostituzione, delle maggioranze previste

dalla seconda parte dell'articolo 22.

2. Qualora, per qualsiasi causa, venga meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio, con effetto dal momento della ricostituzione del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea che dovrà essere urgentemente convocata dagli amministratori uscenti

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 25**

1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre o cinque membri effettivi e da due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

La nomina e la sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che – sia per quanto concerne il Collegio, sia per quanto concerne i sindaci supplenti - il genere meno rappresentato ottenga, per il primo mandato successivo all'entrata in vigore del D.P.R. 251/2012, almeno 1/5 dei componenti e, per i successivi due mandati, almeno 1/3 dei componenti; il tutto in osservanza delle previsioni di cui alla L. 120/2011 ed al D.P.R. 251/2012, e quindi con espressa previsione che, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

2. I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge.

3. La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

#### **Art. 26**

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. La retribuzione annuale del revisore o della società di revisione deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

### **BILANCIO-UTILI - LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 27**

1. L'esercizio sociale si chiude ogni anno al 31 dicembre.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede, a norma di legge, alla formazione del bilancio sociale ai sensi di legge.

#### **Art. 28**

1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea stessa.

#### **Art. 29**

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la sede della Società o presso le casse indicate dal Consiglio ed entro il termine che viene annualmente fissato dallo stesso. I dividendi non incassati entro 5 anni si intendono prescritti a favore della Società.

#### **Art. 30**

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Firmato Antonio Verro

Firmato Marco Ferrari

## REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.  
Sesto San Giovanni, data dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.  
Sesto San Giovanni, data apposta in calce